

CHIARIMENTI ICI 2011

Prot. n. 3236 del 15.06.2011

Seguito avviso prot. 3171 del 10 giugno 2011

- a) **TERRENI AGRICOLI. I terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Contrada sono esenti dall'ICI**, ai sensi dell'art. 7, lettera h), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani). Il comune di Contrada rientra nell'elenco contenuto nella circolare ministeriale 14 giugno 1993, n. 9/249.
- b) **ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono assimilate alle abitazioni principali**, ai sensi del c. 7 dell'art. 5 del regolamento comunale ICI approvato con D.C.C. n. 3 del 22 febbraio 1999, e **quindi esenti dall'ICI, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il 2 grado, e quelle di proprietà di soggetti anziani ricoverati presso case di cura che dimostrino di essere ricoverati per un periodo non inferiore a 0,6 mesi nell'arco dell'anno.** L'esenzione ICI è riconosciuta, ai sensi del c. 2 dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il Comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Contrada 14 giugno 2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO
- f.to Dott. Forgiome Gianluca -

